



**Medicina
Democratica**
MOVIMENTO DI LOTTA PER LA SALUTE

DISASTRO AMBIENTALE PER CONTAMINAZIONE DA PFAS e PFOA

Medicina Democratica nasce 40 anni fa a Milano come movimento di lotta per la salute nei luoghi di lavoro, facendo inchieste e rivendicando l'applicazione delle leggi sulla sicurezza e salute in ogni luogo di lavoro. La caratteristica peculiare di MD è quella di essere un'organizzazione di volontari formata da medici, ricercatori, tecnici della prevenzione e della sanità insieme ai più svariati soggetti, cittadini utenti del Servizio Sanitario Nazionale.

Nei luoghi di lavoro, molti avevano capito che il diritto alla salute, delineato nell'ontologia costituzionale, precedeva e non seguiva l'organizzazione dell'impresa. L'impresa, nel postulato costituzionale, doveva organizzarsi sulla salute, non sulla sofferenza di chi lavora.

Una lotta collettiva per la salute, la sicurezza, l'ambiente salubre, i diritti umani che contestava alla radice non solo come produrre ma anche cosa, per chi e dove produrre.

MD ha particolarmente lavorato sui cancerogeni professionali, affermando al seguito degli studi del prof. Maccacaro e di altri, come il prof Lorenzo Tomatis, recentemente scomparso, direttore per 10 anni della Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro (IARC) che non esiste per gli agenti tossici cancerogeni, teratogeni e mutageni alcun valore limite (MAC o TLV) al di sotto del quale la salute degli esposti possa essere salvaguardata.

Uno dei primi interventi svolti da MD ha riguardato il riconoscimento dei danni da amianto a partire all'inizio dalle situazioni di esposizione delle officine grandi riparazione delle ferrovie dello Stato e/o delle aziende che si occupavano della coibentazione e, in seguito, decoibentazione delle carrozze ferroviarie.

Sulla gravosa tematica dell'inquinamento da PFAS- PFOA delle falde acquifere nella regione veneta Medicina Democratica ha partecipato tramite i propri esperti giuridici a decine di assemblee, convegni, interviste al fine di sensibilizzare la popolazione, l'autorità politica, amministrativa e giudiziaria al grave problema. Medicina Democratica si è direttamente poi impegnata nella vicenda tramite una serie di iniziative giudiziarie, in alcuni casi da sola, in altri insieme ad altri soggetti, e si specifica che agli atti qui elencati è stata allegata una copiosa documentazione che sarà fornita in copia se necessario e richiesto:

1. ESPOSTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VICENZA DEL 18.03.2015 R.G.N.R. n. 2414/2015 P.M. Dott. Salvadori (inizialmente archiviato, fatto non comprensibile!)

2. ESPOSTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VICENZA DELL'08.04.2016 R.G. N.R. 1943/2016 P.M.: Dott.ssa B. DE MUNARI Dott. H.R. BLATTNER IN CUI SI RINNOVA L' ISTANZA DI SEQUESTRO PREVENTIVO, NEI CONFRONTI DELLA DITTA MITENI SPA DI TRISSINO (VI) EX ART. 321 CPP

3. RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL VENETO per l'annullamento del provvedimento PARERE Istituto Superiore di Sanità avente ad

oggetto Richiesta definizione livelli di performance per le acque potabili relativi ai composti PFBA e PFBS prot. n. 11/08/2015 – 0024565 registrato alla Regione Veneto il 18.08.2015

4. RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL VENETO per l'annullamento del provvedimento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1517 del 29 ottobre 2015 Pubblicata in Bur n. 107 del 10/11/2015 Sorveglianza sostanze perfluoroalchiliche (PFAS): acquisizione dei livelli di riferimento per i parametri "Altri PFAS" nelle acque destinate al consumo umano, nonché individuazione delle aree di esposizione per gli ambiti territoriali interessati dalla presenza di PFAS.

5. RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO per l'annullamento – PREVIA SOSPENSIONE – del provvedimento DECRETO 6 luglio 2016, recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. (16A05182) (GU Serie Generale n.165 del 16-7-2016). Trattasi del Decreto Ministeriale firmato dall'ex Ministro Galletti nel 2016 che ha fissato limiti altissimi per i Pfas nelle acque sotterranee.

.Da quanto risulterebbe ad oggi dalle indagini delle autorità inquirenti, dalle analisi svolte dagli enti competenti in primis ARPAV, la principale responsabile di tale situazione sarebbe la società **MITENI SPA di Trissino**, la quale direttamente dal sito di produzione, da depositi irregolari di rifiuti e dagli sversamenti diretti nel depuratore consortile con concessione pubblica avrebbe pensato bene per decenni di sversare i suoi rifiuti tossici da lavorazione, PFOA E PFAS nella rete idrica .

L'inizio della vicenda è stato caratterizzato da una generale sottovalutazione del gravissimo fenomeno da parte della pubblica autorità. Basti segnalare l'iniziale archiviazione del primo esposto depositato e a seguire l'incredibile questione relativa ai limiti delle sostanze nelle acque potabili e in quelle sotterranee. Ad oggi non esiste infatti un limite nazionale fissato con determinazione legislativa, ma solo dei provvedimenti amministrativi provenienti dall'Istituto superiore di Sanità. In particolare quest'ultimo ente oltre ad avere fissato limiti fra i più alti in Europa successivamente è intervenuto alzandoli ulteriormente e in particolare si fa riferimento al PARERE Istituto Superiore di Sanità avente ad oggetto Richiesta definizione livelli di performance per le acque potabili relativi ai composti PFBA e PFBS prot. n. 11/08/2015 – 0024565 registrato alla Regione Veneto il 18.08.2015 .

Inaccettabili sono pure i limiti fissati dal Ministero dell'Ambiente con proprio decreto 6 luglio 2016 Recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. (16A05182) (GU Serie Generale n.165 del 16-7-2016)

Sul punto si insiste per sottolineare che gli attuali limiti per le sostanze perfluoroalchiliche e corrispondenti a quelli fissati dall'Istituto superiore di sanità devono essere ridotti con normativa cogente nazionale almeno con valori prossimi alle migliori normative internazionali (si vedano gli Stati Uniti d'America o la Germania). La situazione della Regione Veneto dato il carattere di eccezionalità dell'evento per ampiezza e numero di persone coinvolte richiede infatti una normativa altrettanto eccezionale e stringente per ridurre il prima possibile la concentrazione delle predette sostanze nel sangue dei cittadini. D'altronde riteniamo che si siano perpetrate nel tempo gravi condotte illecite a danno irreversibile della

popolazione estesa in tre province VI -VR-PD coinvolgendo circa per difetto 400000 persone nei comprensori citati .

Non solo la situazione è ulteriormente aggravata se si considera l'avvelenamento della rete idrica che ha compromesso la filiera agroalimentare che usa l'acqua avvelenata . Tali filiere che abbisognano dell'acqua usano quella dei pozzi privati , ancora attualmente , poiché nessun provvedimento di spessore è stato preso in tal senso e, noi ci troviamo a nutrirci con prodotti contaminati. Trattasi di un avvelenamento , che non trova riscontro analogo a livello europeo. Da una semplice attento esame si osserva che l'aggravarsi di questa situazione denota una totale assenza di prevenzione , voluta applicando la famigerata formula del silenzio- assenso , tutti sappiamo che il silenzio diventa in tal modo complice e colpevole come l'atto illecito . Ora riscontrato, dati alla mano, i risultati delle analisi ematiche effettuate a campione nelle zone denominate rosse , si evince che la situazione è causa di un grave pericolo per patologie correlate a queste molecole , patologie ben evidenziate da studi scientifici statistici riportati su riviste qualificate .

PERTANTO LE AZIONI CHE RITENIAMO SIANO AL MOMENTO INELUDIBILI DEVONO ESSERE LE SEGUENTI:

1. E' necessario porre immediatamente fine allo sversamento di tali sostanze nell'acqua tramite nuovi stringenti limiti, anche ai depuratori consortili che non sono in grado di trattare e abbattere questi principi chimici. Se ciò non fosse possibile è necessario anche valutare lo stop alla produzione da parte dell'azienda fino all'installazione di un sistema totale di abbattimento delle emissioni.
2. La bonifica in atto presso la ditta Miteni deve essere effettuata sotto stringente controllo dell'autorità pubblica che deve verificare il rispetto della tempistica e delle modalità di esecuzione.
3. Ai cittadini e in particolare donne in stato di gravidanza e bambini deve essere fornita acqua pulita e ciò significa a PFAS ZERO anche tramite rifornimenti con autobotte e forniture di acqua in bottiglia se non fosse possibile tramite accorgimenti sugli acquedotti pubblici e questo fino a quando non saranno predisposti i nuovi allacciamenti idrici.
4. Devono essere poste in essere diffuse ed efficaci campagne informative sui PFAS dirette ai cittadini e agli operatori sanitari (medici di famiglia).
5. Devono essere controllati, almeno su base volontaria, tramite analisi del sangue non solo i cittadini della cosiddetta "zona Rossa" ma tutta la popolazione coinvolta dall'inquinamento, considerando che a causa della diffusa mobilità può capitare che taluni risiedano nella zona rossa, ma lavorino o abbiano i figli a scuola nella zona rossa stessa.
6. Si parla di plasmateresi come strumento di riduzione delle concentrazioni di PFAS nel sangue: tuttavia tale trattamento ad oggi non è stato mai sperimentato in questo senso occorre quindi valutarne rischi e vantaggi prima di un'adozione su larga scala confrontandola con altre pratiche al contrario già note (salasso).
7. Una attenzione particolare, la serbiamo per i dipendenti dell'azienda MITENI , che non sono stati adeguatamente informati del rischio e pericolo per la salute che il lavoro stesso comportava. Gli stessi si ritrovano oggi, nel sangue con valori altissimi di PFOA- PFAS causa

questo di patologie già in atto data la natura bioaccumulabile di dette sostanze. Con il rischio che gli stessi lavoratori debbano soffrire delle malattie correlate anche dopo la cessazione del periodo lavorativo. Deve pertanto essere posta in essere una rete di controllo stringente sul loro stato di salute a costo zero per gli stessi.

8. La Miteni di Trissino dopo aver ottenuto dalla Regione Veneto l'autorizzazione a trattare rifiuti chimici pericolosi, ha ricevuto ogni anno dall'Olanda, e nello specifico dall'azienda chimica Du Pont (oggi Chemours), quantitativi accertati fino a 100 tonnellate annue di rifiuti chimici pericolosi (codice CER 07 02 01) contenenti il GenX (acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2(eptafluoropropossi)-propanoico). Una sostanza che, oltre ad essere persistente e di difficile degradazione, è classificata come potenzialmente cancerogena, e con possibili effetti negativi anche sul fegato che si manifestano agli stessi livelli di concentrazione del PFOA. Dalla consultazione dei documenti si evince che a Miteni non è stato imposto alcun limite allo sversamento del GenX, rendendo del tutto inefficace l'Autorizzazione Integrata Ambientale concessa nel 2014 per impedire tale contaminazione.

Chiediamo al Ministro di far pressione alla Regione affinché venga revocata questa autorizzazione.

9. La ditta Miteni rientra fra le attività produttive soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di competenza della Provincia di Vicenza, ai sensi degli art. 29 bis e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e tale Autorizzazione è in corso di aggiornamento/revisione.

Si chiede altresì al Ministro di impedire il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale che è in corso di riesame presso la provincia di Vicenza.

10. Occorre a questo proposito valutare un integrale ripensamento della gestione ambientale e delle emissioni industriali del distretto conciario delle valli del Chiampo col cosiddetto Tubone Arica e lo scarico nel Fratta Gorzone, non essendo più un sistema gestibile e a passo coi tempi e le normative moderne: si propongono da parte industriale l'adizione di nuovi metodi produttivi e nuove sostanze che riducano il più possibile gli impatti ambientali e dall'altra un sistema di trattamento al 100% degli scarti che non devono più essere diffusi nell'ambiente direttamente.

11. La stessa Miteni produce e ha intenzione di produrre altre nuove e numerose sostanze. Le pubbliche autorità devono controllare scrupolosamente che tali nuovi e ignoti composti chimici non si stiano a loro volta diffondendo nell'ambiente tramite le acque potabili.

12. E ultimo ma non ultimo i diretti responsabili di questo disastro devono essere individuati e puniti oltre che condannati all'integrale risarcimento del danno arrecato all'ambiente e alla salute dei cittadini.

IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA SPECIFICA COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE SI CHIEDE ESPRESSAMENTE:

BONIFICA

Premesso che la nota del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente Nucleo Operativo Ecologico di Treviso nota prot. 4/3-45/2017 del 13.06.2017 premesso che - della notevole estensione e della gravità dell'inquinamento riscontrato;

- che la sorgente dell'inquinamento non è stata ancora rimossa ed è a contatto o quasi (a seconda dei regimi idrogeologici) con la falda;

- che il protrarsi della contaminazione potrebbe comportare gravi rischi per la salute umana, oltre all'aggravamento del danno ambientale (falda ed ecosistema);
- la non totale efficacia della barriera idraulica presente presso lo stabilimento;- la possibilità della MITENI di definire (sullo stato attuale delle risultanze emerse) il piano di caratterizzazione con la sola bonifica del terreno adiacente al torrente Poscola;
- che dall'avvio del procedimento di bonifica del sito iniziato nel 2013, sono stati rinvenuti solo una minima parte dei rifiuti interrati, ovvero quelli presenti quelli lungo il torrente Poscola;
considerato:

- l'art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, il quale prevede: "(...) Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la REGIONE può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali (...). Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore (...)";

- l'art. 6, comma 2, della L.R. 3/20001 : "Sono delegate alle PROVINCE le funzioni REGIONALI in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (...)";

- art. 7, comma 1 lett. C), della L.R. 3/2000: "Le competenze dei COMUNI nel quadro dell'ordinamento statale e, in particolare, dell'articolo 21 del D.Lgs. 22/1997, consistono principalmente: nella approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 22/199772 ";

- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/200038 : "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale (...) Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza (...) spetta allo Stato o alle REGIONI in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"; - l'art. 4 della L.R. 78/1980: "Spetta al Presidente della Regione l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica interessanti il territorio di più comuni";

- la D.G.R. n. 160 del 14 febbraio 20174 "Verifica della situazione ambientale correlata alla presenza di rifiuti interrati rinvenuti durante l'esecuzione delle indagini di caratterizzazione effettuate sull'argine del torrente Poscola (...)" nella quale viene deliberato: "(...) si chiede ad ARPAV di elaborare, in accordo con il Comune di Trissino, una dettagliata mappatura delle presenze di inquinamento nel sottosuolo avviando e realizzando un'indagine di massimo dettaglio sullo stato della contaminazione delle matrici ambientali coinvolte; ad esempio, potranno essere effettuati carotaggi a maglia stretta - indicativamente fino a 10m x 10m - spinti adeguatamente in profondità - sempre a titolo di esempio, almeno 10m -, che interessino sia le aree esterne all'impianto sia quelle interne e quelle coperte (...)";

In virtù di ciò il medesimo Nucleo dei Carabinieri concludeva che:

la Regione del Veneto era pregata di valutare l'opportunità di emanare un apposito provvedimento finalizzato a ricondurre il procedimento amministrativo di bonifica ad un ente amministrativo sovraordinato rispetto all'attuale Comune, dotato di adeguate capacità tecniche, come la stessa Regione del Veneto.

L'ARPAV era pregata di:

- valutare l'opportunità di dare esecuzione alla citata D.G.R. n. 160 del 14/02/2017;

- eseguire monitoraggi ambientali che prendano in considerazione i contaminanti già individuati nonché le materie prime utilizzate e gli scarti prodotti dall'avvio dello stabilimento ad oggi.

1 la Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è stata pubblicata sul BUR n. 8/2000

2 il D.Lgs. 22/1997 è stato abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/2006

3 il D.Lgs. 267/2000 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28/09/2000, n. 227, S.O.

4 la D.G.R. n. 160 del 14 febbraio 2017 è stata pubblicata sul Bur del Veneto n. 27 del 14/03/2017

Al termine degli eventuali monitoraggi ambientali, l'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto valuterà, eventualmente, se integrare gli screening clinico-strumentali già eseguiti sulla popolazione; -eseguire uno studio finalizzato ad accertare se l'inquinamento da Pfas (e da altre eventuali sostanze quali BTF) sia riconducibile ai rifiuti interrati nel sito in questione. La Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del M.A.T.T.M. era pregata di valutare l'opportunità di richiedere all'I.S.P.R.A. se i sistemi per la bonifica della falda attuate dalla MITENI costituiscono le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche gestionali.

Tuttavia tali prescrizioni non sono state rispettate né vi è oggi garanzia che questo avvenga.

In particolare dall'audizione sempre dei responsabili del Noe di Treviso, in particolare del Maresciallo Tagliaferri (peraltro premiato da lei Signor Ministro in data 25.10.2016 per gli eccezionali meriti in campo ambientale) il 14.09.2017 durante la Missione a Vicenza della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati presieduta dall'on. bratti e di cui peraltro fa parte la sen. Puppato, sarebbe emerso che sul sedime dello stabilimento ad oggi non risulta sia stata effettuata alcuna analisi relativa all'estensione delle aree inquinate né per quanto riguarda la profondità

Non solo il piano di caratterizzazione dell'azienda prevede che solo un'area corrispondente a circa il 10% per cento dell'azienda viene indagata con una maglia 10 per 10, quindi fitta e corretta. Pertanto, il 10 per cento dello stabilimento Miteni viene indagato con una maglia fitta e approfondita, mentre per il restante, 90 per cento con una maglia 50 per 50, che significa un quadrato che ha 50 metri di lato. In pratica si fa un foro ogni 50 metri sul vertice di ogni quadrato. Successivamente è stato aggiunto un altro punto centrale, quindi è un quadrato di 50 per 50 con un quinto buco al centro. Ma non è finita. È stata messa un'altra riserva: è stato scritto, infatti, «dove sarà tecnicamente possibile», quindi non è detto che di questa maglia tutti i prelievi saranno fatti perché possono esserci degli impianti che non devono essere toccati. . Ciò significa che con questa maglia, noi possiamo iscrivere dei cerchi di 50 metri di diametro dove non viene fatto neanche un foro. In questi cerchi di 50 metri di diametro potrebbe esserci di tutto. Considerando che per il 90 per cento viene fatta una maglia larga e che gran parte della superficie è occupata da impianti, alla fine di caratterizzazione verrà fatto poco o niente..

Peraltro queste perplessità erano state fatte proprie dal sindaco di Trissino, comune ove persiste lo stabilimento della Miteni e dall'assessore regionale all'ambiente ing. Bottacin, come da medesime dichiarazioni del Noe di Treviso.

C'è poi un altro aspetto. Il dottor Drusian, che è il delegato responsabile della Miteni, che è stato assunto nel 2003 come assistente al vecchio responsabile dell'ambiente e dal 2007 è dirigente sia per la parte ambientale sia per la parte sicurezza dei lavoratori - ha riferito sempre al Noe, che delle tre linee di barriera, una a metà stabilimento, una nella parte finale lato sud e una fuori nell'ex copertificio a nord/est dello stabilimento , il 75 per cento circa dell'inquinamento esce da quella a metà stabilimento, che è a monte idrogeologico dell'area

vasche. Ciò significa che Arpav e la Regione indaga a livello fitto solo l'area vasche, però a monte di quell'area c'è l'inquinamento più forte, il 75 per cento. Il restante 24 per cento dell'inquinamento esce nella barriera sud e l'un per cento nel pozzo fuori.

Ciò significa che ad oggi il piano di caratterizzazione non solo è stato sostanzialmente delegato dagli organi regionali all'azienda, ma la caratterizzazione stessa è stata limitata nelle forme e nelle modalità necessarie a solo una piccola parte dello stabilimento, lasciando da aprte proprio la zonda dove molto probabilmente è presente la parte più pesante di inquinanti.

A prescindere dalla motivazioni che hanno portato la Regione tramite i suoi uffici in primis l'Arpav ad accogliere un tale piano di caratterizzazione in maniera acritica e ingiustificata che eventualmente saranno oggetto di valutazione da parte delle autorità amministrative e giudiziarie preposte, questo comportamento è sostanzialmente indice dell'incapacità e/o della sottovalutazione da parte delle autorità locali di affrontare compiutamente la situazione di aggravamento con ciò ritardando o impedendo la bonifica come era stata indicata e richiesta dal nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Treviso. E' evidente che ogni ritardo di intervento determina non solo un ulteriore aggravamento della situazione con il rischio che la popolazione si veda ulteriormente esposta ai contaminanti, ma inoltre potrebbe impedire o rallentare l'accertamento delle responsabilità in ordine ai fatti de quo.

Si rammenta che la società Miteni spa è soggetta ai controlli della cosiddetta normativa Seveso di cui decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

Si chiede pertanto che il Ministero dell'Ambiente per quanto in suo potere ai sensi dell'art. 29 decies comma 3 del D. lgs n. 152/06 e art. 27 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 dia mandato all'ISPRA l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di accertare , secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ambientale e nei piani di bonifica da parte dela società Miteni spa:

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto
- d) di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
- e) di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;
- f) che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;
- g) che le informazioni raccolte a tal fine siano rese pubbliche.

Con ciò dove fosse necessario anche sostituendosi agli organi ispettivi periferici e locali.

QUANTO AI LIMITI NELLE ACQUE SOTTERRANEE DELLE SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE.

E' competenza del Ministero dell'Ambiente l'individuazione dei limiti delle sostanze contaminanti nelle acque/falde sotterranee ai sensi della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

Ciò avveniva con D.m. 06.07.2016 pubblicato in G.U. il 16.07.2016 .

Tale decreto contiene anche limiti per quanto riguarda le sostanze perfluoroalchiliche.

In particolare con sgomento e preoccupazione ci si è accorti che tali limiti sono stati fissati tra i più alti del mondo, molto più alti di quelli per le medesime sostanze fissate dall'Istituto Superiore di Sanità per le acque potabili e di quelli fissati ancora più bassi dalla Regione Veneto recentemente.

Rammentiamo che l'inquinamento causato dalla Miteni spa è soprattutto inquinamento delle falde acquifere che poi attraverso gli acquedotti che da queste attingono sono arrivate nei rubinetti di 350.000 cittadini veneti.

La distinzione acque di falda / acque sotterranee non ha quindi alcuna ragione d'essere facendo entrambe parte del medesimo sistema per cui l'uno è inseparabilmente intrecciato all'altro. I limiti delle acque sotterranee devono essere uguali a quelli delle acque superficiali e tendenti a zero.

In particolare i limiti fissati dall'indicato decreto sono i seguenti:

Ad ogni buon conto tale Decreto è stato impugnato tramite l'Associazione Medicina Democratica Onlus che rappresento nel mese di Novembre 2016 con Ricorso straordinario al Capo dello Stato con contestuale richiesta di sospensiva dell'efficacia.

Per quanto riguarda le motivazioni si rimanda integralmente a tale atto che si allega alla presente comunicazione.

In questa sede si chiede formalmente:

- a) A che punto è la trattazione di tale Ricorso e in particolare la richiesta di sospensiva del decreto indicata nell'atto;
- b) Di procedere comunque nelle more della decisione in via di autotutela a una radicale revisione di detto decreto con la parificazione di tali limiti a quelli posti dalla Regione Veneto appena fissati con Delibera della Giunta Regionale n. 1590/ del 13.10.2017 PFOA + PFOS" \leq 90ng/l, di cui il PFOS non superiore a 30 ng/l ed i valori della somma degli "altri PFAS" \leq 300 ng/l; limite specifico.

E' evidente che l'adozione irragionevole di limiti così elevati nelle acque sotterranee oltre a vanificare qualunque serio tentativo di bonifica fornisce ai responsabili dell'inquinamento un alibi per impugnare gli altri limiti posti da altri enti e molto più bassi, determinando quindi un indiretto vulnus a tutte le azioni di tutela poste in essere fino ad oggi.

Grata per l'attenzione e a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Maria Chiara Rodeghiero
Medicina Democratica Vicenza

Medicina Democratica ONLUS Indirizzo postale sede principale: Medicina Democratica ONLUS Sede amministrativa: via dei Carracci, 2 - 20149 Milano Tel: 02.49.84.678 -

339.251.60.50 fax: 178.227.59.93 CODICE FISCALE: 97349700159 Sede Regionale Veneto
Piazza Biade, 11 – 36100 Vicenza sig.ra Maria Chiara Rodeghiero tel 3926826351